

**COMMISSIONE XI
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO**

RESOCONTO STENOGRAFICO

INDAGINE CONOSCITIVA

4.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 2019

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ANDREA GIACCONE**

INDICE

	PAG.		PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:		zione nazionale funzionari ispettivi pubblici (ANIV):	
Giaccone Andrea, <i>presidente</i>	3	Giaccone Andrea, <i>presidente</i>	3, 5, 7, 9
INDAGINE CONOSCITIVA SUL RIORDINO DEL SISTEMA DELLA VIGILANZA IN MATERIA DI LAVORO, CONTRIBUZIONE E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 2015, N. 149, NELLA PROSPETTIVA DI UNA MAGGIORE EFFICACIA DELLE AZIONI DI CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE E ALL'EVASIONE CONTRIBUTIVA		Costanzo Jessica (M5S)	7
		Esposito Luciano, <i>vicepresidente dell'Associazione nazionale funzionari ispettivi pubblici (ANIV)</i>	6
		Lanza Gerardo Donato, <i>presidente nazionale degli Ispettori del Lavoro Associati (ILA)</i>	3, 7
		Murelli Elena (Lega)	7
		Sponchia Giancarlo, <i>presidente dell'Associazione nazionale funzionari ispettivi pubblici (ANIV)</i>	5, 8
Audizione di rappresentanti degli Ispettori del Lavoro Associati (ILA) e dell'Associa-		ALLEGATO: Documentazione depositata dai rappresentanti dell'Associazione nazionale funzionari ispettivi pubblici (ANIV)	10

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Sogno Italia - 10 Volte Meglio: Misto-SI-10VM.

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
ANDREA GIACCONE

La seduta comincia alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati, nonché la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti degli Ispettori del Lavoro Associati (ILA) e dell'Associazione nazionale funzionari ispettivi pubblici (ANIV).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva, l'audizione di rappresentanti degli Ispettori del Lavoro Associati (ILA) e dell'Associazione nazionale funzionari ispettivi pubblici (ANIV).

Segnalo che sono presenti, per gli Ispettori del Lavoro Associati (ILA), l'ingegner Gerardo Donato Lanza, presidente nazionale, il dottor Dario Panebianco, referente regionale Emilia-Romagna, e la dottoressa Sebastiana Spitale, referente regionale Piemonte; per l'Associazione nazionale funzionari ispettivi pubblici, il dottor Giancarlo Sponchia, presidente, e il dottor Luciano Esposito, vicepresidente.

Nel ringraziare i nostri ospiti, cedo la parola a Gerardo Donato Lanza.

GERARDO DONATO LANZA, *presidente nazionale degli Ispettori del Lavoro Associati (ILA)*. In considerazione del poco tempo a mia disposizione, cercherò di dare giusto dei *flash*, essendo poi noi disponibili per eventuali domande.

Ringrazio il presidente e gli onorevoli deputati per la possibilità che ci viene concessa di essere auditi in questa Commissione.

Nell'ambito di quest'indagine conoscitiva, nella quale autorevoli voci sono già state ascoltate, il nostro intervento sarà orientato a condividere il patrimonio di esperienze e di conoscenze maturate dai funzionari ispettivi, ogni giorno impegnati in prima linea nel rappresentare lo Stato nella lotta al lavoro nero, al lavoro irregolare, a tutte le forme di sfruttamento e di mancato rispetto delle norme che tutelano i diritti dei lavoratori e la loro sicurezza.

Questa Commissione, nell'indagare sugli effetti della nascita dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), non potrà sicuramente dimenticare le difficoltà del passato: la problematica della sovrapposizione degli interventi ispettivi, che con la nuova Agenzia si sta tentando di superare; il calo dell'attività di vigilanza contributiva e assicurativa negli anni antecedenti alla nascita dell'INL, così come appare dai dati; la difficoltà di effettuare i recuperi contributivi di quanto accertato; al presente, il *vulnus* del « costo zero », con il quale questo nuovo soggetto è nato e dal quale è ancora segnato; l'ingiustificato divario retributivo tra i funzionari ispettivi di diversa provenienza, che richiede una soluzione non più rinviabile. Non più rinviabile è anche la possibilità di accesso a tutte le

banche dati attinenti al rapporto di lavoro nelle sue diverse declinazioni.

A fronte di tutte queste problematiche, i dati numerici evidenziano tuttavia che il cuore dell'Agenzia regge, ed è costituito sicuramente, in primo luogo, dalle risorse umane che lo compongono e che negli anni, sebbene a ranghi ridotti, hanno garantito la tenuta della vigilanza e risultati sempre in crescita.

Per non sprecare tempo su alcuni aspetti già affrontati in precedenti audizioni, sorvolerò sugli aspetti specificatamente tecnici, rinviando alla relazione che trasmetteremo a questa Commissione. Sorvolerò, altresì, sull'*iter* legislativo che ha portato alla nascita dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata Ispettorato nazionale del lavoro, limitandomi a sottolineare che il disegno originario, il decreto legislativo n. 149 del 2015, auspicava un coordinamento, effettivo ed efficace, volto a evitare duplicazioni di accessi e ad assicurare omogeneità nell'attività di vigilanza, tanto che quest'ultima circostanza ha comportato che i funzionari ispettivi di INAIL e INPS assumessero la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria con l'acquisizione di tutti i poteri già conferiti agli ispettori di provenienza ministeriale.

In base alle direttive emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Ispettorato esercita e coordina sul territorio nazionale la funzione di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria e di legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'INL, al fine di evitare la sovrapposizione degli interventi, si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale. L'INL è potenziato nella sua azione dal personale del Nucleo di tutela del lavoro, cosiddetto NIL, che, diramandosi anch'esso su tutto il territorio nazionale, opera fianco a fianco con i funzionari ispettivi. L'INL sovente opera congiuntamente alla Guardia di finanza, alle stazioni dei Carabinieri, a nuclei specialistici delle Forze dell'ordine, quali il NOE, il

NAS e altri, previa sofisticata attività di *intelligence* nei vari settori di competenza istituzionale, estendendo la sua azione, a richiesta delle procure territorialmente competenti, in settori quali la sicurezza nei luoghi di lavoro, tranne che nel settore dell'edilizia.

Sono molteplici gli ambiti di intervento dell'INL, di cui la lotta al lavoro sommerso rappresenta solo una piccola parte e, nonostante un così ampio spettro d'intervento e il depauperamento del corpo ispettivo dovuto al blocco del *turnover* — le ultime immissioni in ruolo risalgono all'ultimo concorso bandito nel 2004 — l'attività di vigilanza ha garantito la sua operatività.

Dai rapporti annuali sull'attività di vigilanza consultabili sul sito istituzionale dell'INL emerge, o almeno dai dati così appare, che l'INAIL, con l'istituzione dell'Ispettorato nazionale, ha migliorato la propria *performance* di accertamento rispetto all'anno precedente. Per quanto concerne l'accertato INPS, pur a fronte della diminuzione di oltre 400 unità ispettive rispetto al 2016, nell'anno 2017 esso è in linea con il 2016, o almeno questi sono i dati pubblicati sul sito INL, e anzi l'andamento si può ritenere in aumento, perché, essendovi stata una diminuzione di ispettori, i risultati si possono ritenere positivi.

Invero, si può notare un sensibile calo degli accertamenti contributivi e assicurativi negli anni precedenti alla nascita dell'INL, ma vanno sempre analizzate le tabelle pubblicate.

Questi sono i dati ufficiali dai quali partire per affrontare in maniera costruttiva i problemi, che certo non mancano, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, e affrontare alcune questioni nell'ambito di quest'indagine conoscitiva.

In audizioni precedenti è stato affrontato il tema dell'attività di coordinamento, del possibile rallentamento dell'attività di programmazione e delle possibili fughe di notizie.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, le fughe di notizie, le informazioni relative alla programmazione vengono comunicate tra i tre soggetti (INPS, INAIL, INL) attraverso canali riservati e accessibili solo ai

responsabili coordinatori di vigilanza dei tre organi, tutti funzionari sottoposti a obblighi deontologici di riservatezza. Pertanto, è da escludere ogni rischio di fuga di notizie. Del resto, non siamo a conoscenza di denunce o segnalazioni in tal senso.

Inoltre, da quello che appare sempre dai dati, nel 2018 vi è stato un incremento delle irregolarità rispetto alle regolarità, quindi c'è stato un incremento della percentuale di irregolarità.

A una volontà di ritorno al passato si ispirano alcune proposte tendenti a ripristinare il ruolo ispettivo all'interno di INPS e INAIL, andando a rimuovere quel vincolo del ruolo a esaurimento previsto in considerazione e in occasione della nascita dell'INL. Se è vero che il personale INPS e INAIL è stato inserito in un ruolo a esaurimento, è altrettanto vero che i progressivi pensionamenti dello stesso personale consentono automaticamente nuove assunzioni per l'Ispettorato.

Andiamo a vedere l'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2015. Per quanto attiene alla vigilanza in materia previdenziale e assicurativa, come già detto, a oggi sono stati formati 700 ispettori incardinati in INL, di cui 500 per la materia contributiva e 200 circa — fornisco numeri somari — per la materia assicurativa. Lo stesso verrà fatto per il restante personale in forza presso l'ente e per quello che verrà immesso nei ruoli dell'INL a seguito delle assunzioni autorizzate per i prossimi tre anni.

L'unico vero problema è, a oggi, costituito dal fatto che questo personale non è stato ancora profilato per lavorare nel portale *web* INPS, o almeno questo è quello che appare a noi, problema che non sussiste per il personale formato in materia assicurativa, che già inizia a fare i primi passi nell'operatività effettiva dopo aver fatto la formazione e l'affiancamento.

Lo « spacchettamento » della vigilanza, a nostro avviso, determinerebbe un incomprensibile passo indietro, con tutte le problematiche sopra evidenziate, e ci allontanerebbe dagli *standard* europei, che prediligono un unico e autorevole organo di vigilanza.

In conclusione, ILA auspica che la preziosa funzione di vigilanza che il nostro Paese demanda all'Ispettorato nazionale del lavoro venga valorizzata a tutti i livelli e da tutti i soggetti istituzionali chiamati a tutelare il lavoro; che gli interventi normativi siano lungimiranti e che quelli amministrativi siano efficaci; che la politica renda effettivo l'operato di chi vigila sul fenomeno di sfruttamento lavorativo e lavoro nero, di chi si adopera per la tutela reale e patrimoniale dei lavoratori.

Garantire la legalità e la sicurezza nel mondo del lavoro ha anche risvolti spiccatamente economici, in quanto permette di garantire una concorrenza leale tra le aziende, scongiurando il fenomeno del *dumping*, sempre più alimentato dalla crisi economica che stiamo attraversando.

PRESIDENTE. Do ora la parola a Giancarlo Sponchia.

GIANCARLO SPONCHIA, *presidente dell'Associazione nazionale funzionari ispettivi pubblici (ANIV)*. Ringrazio il presidente e gli onorevoli presenti.

Ovviamente, la nostra posizione è leggermente differente da quella dell'ILA, ma, al di là di questo, credo che, proprio traendo spunto e richiamando lo scopo di quest'indagine conoscitiva, di avere una prospettiva di maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva, ognuno di noi debba ragionare in maniera imparziale e far prevalere il bene comune, il bene delle aziende sane, dei lavoratori, della leale concorrenza, in un mercato del lavoro sempre più difficile per le nostre aziende.

I dati a volte si prestano a interpretazioni diverse, ma altre volte sono inequivocabili. Se è vero, come diceva il collega dell'ILA, che c'è stato un decremento dal punto di vista del numero delle aziende ispezionate, dovuto anche al pensionamento di molti colleghi dell'INPS, dell'INAIL e dell'INL stesso, è pur vero che è aumentata la percentuale di positività delle ispezioni, come è aumentato l'importo dei contributi accertati. Perché?

Si è fatta più attività di *intelligence*, più attività mirata a un accertamento con esito sicuramente positivo.

Le differenze sono tante e sostanziali. Noi abbiamo trasmesso alcune schede in cui riepiloghiamo gli elementi di criticità e le differenze, dicevo molto sostanziali, che riguardano l'organizzazione del lavoro e la *mission* dei vari corpi ispettivi.

Di soluzioni ne abbiamo prospettate diverse. Noi crediamo che si debba far funzionare quello che funziona già, quello che in questo momento si può far funzionare senza ulteriori costi. Credo che il fatto di non avere ulteriori costi sia per tutti un vantaggio. Abbiamo elaborato due proposte, cercando di tenere presente l'efficacia dell'attività ispettiva, eliminando il ruolo a esaurimento degli ispettori INPS e INAIL e attribuendo all'INL un ruolo di coordinamento forte, anche rafforzato rispetto a quello attualmente esercitato.

È vero che gli ispettori dell'INL hanno fatto dei corsi di formazione presso l'INPS, circa 500 colleghi, ma non mi risulta che in cinque settimane alcun ispettore del lavoro abbia fatto ancora un'ispezione in materia previdenziale, in materia contributiva, particolarmente complessa. Non che non lo siano le altre, ma qualsiasi ispettore INPS, me compreso, non è in grado ancora oggi, dopo vent'anni di servizio, di svolgere tutto ciò che attiene alla materia previdenziale e contributiva.

Siamo, quindi, favorevoli a interventi volti a far funzionare l'attività di vigilanza e rilanciarla, ma questo deve passare attraverso un percorso di ripensamento dell'attuale struttura, per ragionare « a bocce ferme » su un'eventuale Agenzia delle ispezioni, che potrebbe essere una soluzione che risolverebbe probabilmente il problema dell'attività ispettiva.

Col permesso del presidente, vorrei ancora solo qualche minuto per cedere la parola al collega vicepresidente per alcuni altri aspetti tecnici.

LUCIANO ESPOSITO, *vicepresidente dell'Associazione nazionale funzionari ispettivi pubblici (ANIV)*. Ringrazio il presidente e gli onorevoli presenti.

Vorrei soltanto sottolineare alcuni aspetti tecnici che riguardano le differenze normative su cui poggiano i diversi tipi di accertamento svolti nel Paese.

Il contenuto di un accertamento di natura previdenziale e assicurativa ha sostanzialmente qualcosa che somiglia all'accertamento tributario, essendo comunque un accertamento svolto sul campo e che richiede l'accesso in azienda, il confronto con i lavoratori, ma ha comunque la caratteristica di riscontrare la veridicità di quanto dichiarato in termini di imponibile.

L'operazione non è del tutto assimilabile all'accertamento di natura lavoristica e in termini di sicurezza, che, ovviamente, privilegia la tutela del lavoro, la tutela del lavoratore e la repressione delle condotte illecite. Non a caso, l'accertamento di natura lavoristica, e con questo termine improprio faccio riferimento all'ispezione tradizionale dell'Ispettorato del lavoro, è disciplinato sostanzialmente dalla legge di depenalizzazione n. 689 del 1981, come non è invece per gli accertamenti di natura previdenziale e assicurativa, disciplinati dalla legge n. 88 del 1989 e, sostanzialmente, dalla legge n. 241 del 1990, perché si tratta di verifiche di natura amministrativa, per cui sono diverse le modalità di notifica. Non scendo troppo in dettaglio, altrimenti ruberei tutto il tempo a disposizione.

Sono diverse le procedure di rimedio. I comitati di gestione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestiscono gli accertamenti di natura contributiva. I comitati regionali per la qualificazione dei rapporti di lavoro gestiscono gli accertamenti di natura ispettiva in tema di tutela del lavoro. I ricorsi giudiziari, la contestazione, il processo verbale, l'ordinanza ingiunzione emessa dall'Ispettorato nazionale del lavoro vanno opposti al tribunale ordinario. Il verbale di accertamento INPS e INAIL va opposto al tribunale del lavoro.

Si tratta di una diversità di atti, perché il verbale di accertamento INPS e INAIL è un atto immediatamente impositivo, quindi, in effetti, richiede il pagamento di somme al contribuente insolvente. Diversamente, per quanto riguarda la contestazione e il processo verbale, l'Ispettorato nazionale del

lavoro richiede un processo più esteso, questo si basato sulla legge n. 689 del 1981, che si conclude con l'emissione di un'ordinanza ingiunzione da parte dello stesso Ispettorato.

Questo significa che, prima di rimettere mano all'organizzazione della materia delle ispezioni sul lavoro, probabilmente bisognerebbe pensare a una revisione complessiva della normativa su cui queste ispezioni si basano, in alcuni casi decisamente risalente e che andrebbe rivista nel suo impianto complessivo. Diversamente, da queste contraddizioni non si esce.

PRESIDENTE. Autorizzo la pubblicazione della documentazione depositata, in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna (*vedi allegato*). Do ora la parola agli onorevoli colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.

ELENA MURELLI. Ringrazio gli intervenuti per gli spunti molto interessanti da loro forniti.

Sul tema delle assunzioni e della formazione, abbiamo già avuto altre audizioni, e le richieste sono sempre quelle di aumentare l'organico, ma soprattutto di concentrarci sulla formazione. Questo è sicuramente un punto importante: non basta assumere, ma bisogna formare le persone direttamente, anche sulle nuove tecnologie, sui nuovi sistemi. Avete parlato di *web* INPS e di altre procedure. Questo è importante.

Sono rimasta assolutamente colpita dall'ultimo intervento. Concordo sul fatto che, dal nostro punto di vista, non basta dire che mancano gli ispettori e che vanno assunti mettendo a disposizione i soldi. Se, però, poi sono le procedure a non mandare avanti il lavoro e le scartoffie rimangono sempre, si accumula il lavoro, si accumulano le domande e i procedimenti pendenti. Dobbiamo cercare, invece, di snellire anche questo.

Giudico, quindi, assolutamente importante un vostro contributo, e vi chiederei di farci avere una nota sulle peculiarità delle procedure tecniche. È importante per noi

intervenire direttamente su quello che diceva lei, ripensare alla normativa relativa all'Ispettorato nazionale del lavoro dal punto di vista delle procedure, oltre che delle assunzioni e della formazione.

JESSICA COSTANZO. Ringrazio gli auditi. Noi abbiamo proposto quest'indagine conoscitiva. Abbiamo già fatto diverse audizioni. Ringrazio tutti per i contributi. L'obiettivo è quello di una progressiva riduzione delle irregolarità del mercato del lavoro. È un obiettivo generale che, ovviamente, sta a cuore a tutti, ai legislatori *in primis*, e, penso, anche agli ispettori e alla vigilanza, ma anche alle stesse aziende, al mondo del lavoro, per evitare di subire la concorrenza sleale, anche con riferimento alla regolarità dei rapporti di lavoro.

Mi chiedo a che punto siamo con la condivisione delle banche dati. In tutte le audizioni abbiamo sentito un elenco di problematiche, come quelle che anche voi avete riassunto. Sono stati fatti investimenti importanti, in passato, anche per ciò che riguarda l'INL nel momento in cui la riforma è entrata in vigore? Quali sono stati gli sviluppi della condivisione delle banche dati? Eventualmente, con riferimento all'INL, sono stati fatti investimenti che poi non hanno avuto seguito?

Inoltre, questa riforma dell'Ispettorato nazionale del lavoro ha creato più o meno divergenze, più o meno discriminazioni tra le varie figure che operano nel settore della vigilanza? Questo può essere un potenziale ostacolo per creare un modello organizzativo più innovativo? A volte, non serve stravolgere tutto, ma potenziare o aggiustare. Le differenze risultano essere state attenuate con la riforma o si sono fatte più marcate?

PRESIDENTE. Do ora la parola agli auditi per le risposte.

GERARDO DONATO LANZA, *presidente nazionale degli Ispettori del Lavoro Associati (ILA).* Vorrei precisare un paio di cose. Per quanto riguarda le procedure da snellire, è assolutamente importante intervenire. L'INL è una derivazione del Ministero del lavoro

e delle politiche sociali, laddove il Ministero si occupava di tutto in molteplici settori e una delle sue costole esercitava la funzione ispettiva. In parte, quindi, almeno all'inizio la riforma è dovuta intervenire su questa situazione.

Devo dire, però, che sin dalla nascita, già dal 2017, ma ancora di più in questi mesi, e, in particolare, dal cambio del capo dell'Ispettorato, si è data un'ulteriore accelerazione per andare oltre queste procedure, che rallentavano un po' l'attività ispettiva.

Le procedure vanno sicuramente rese più moderne, ma vanno anche condivise con i corpi ispettivi ancora esterni all'INL.

Non dobbiamo dimenticare, infatti, che originariamente l'Ispettorato nazionale del lavoro doveva partire in modo diverso: da come risulta dai lavori preparatori della nuova disciplina, tutto il personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avrebbe dovuto transitare nel nuovo soggetto, creando così un'unica Agenzia autorevole, come accade sostanzialmente in tutti i Paesi europei.

Proprio, invece, per il problema economico cui avete accennato anche voi, per la nascita di questo nuovo ente « a costo zero », vi è stato un ripensamento, prevedendo la permanenza dei colleghi INPS e INAIL all'interno delle loro strutture e, allo stesso tempo, prevedendo una funzione di coordinamento da parte di INL e i ruoli a esaurimento per INPS e INAIL, in modo che, al termine del processo, l'INL rimanga l'unica struttura ispettiva autorevole, in cui poi dovrebbero anche convergere le competenze delle ASL, che si occupano a livello regionale e, per questo, in modo disomogeneo, di sicurezza sui luoghi di lavoro in tutti i settori.

L'INL, infatti — è bene precisarlo — si occupa di sicurezza, in particolare, in edilizia. Negli altri settori sono competenti, in edilizia, in maniera concorrente e in altri settori, in modo esclusivo, gli ispettori delle ASL.

Questa dovrebbe essere la prospettiva, ma è chiaro che la prima cosa da fare, per come la vedo io, ed è un grosso macigno, è

superare il « costo zero ». Se non si supera il « costo zero », si determinano criticità a cascata. L'INL, infatti, ha poca appetibilità, poco *appeal*.

Per quanto riguarda il ruolo a esaurimento di cui parlava il presidente dell'ANIV Sponchia, mi chiedo però: se abbiamo già, come è vero, 500 ispettori, vi posso assicurare tutti ispettori veramente di altissima qualità, tutti laureati, formati in INL, che non sono ancora operativi, bisogna capire perché. Probabilmente, perché non hanno tutti gli strumenti necessari a disposizione, non hanno accesso a tutte le strumentazioni informatiche, sia *software* sia *hardware*, e quindi sono ancora, in molti casi, in una fase di affiancamento, non hanno ancora espresso le loro potenzialità, come invece accade per il settore assicurativo, dove si sta iniziando ad avere risultati.

Abrogando, però, la previsione del ruolo a esaurimento, che cosa accadrebbe? Accadrebbe solo che ci sarebbero dei concorsi che darebbero i loro effetti tra due-tre anni, quattro anni, quando invece abbiamo già 500 ispettori pronti per essere operativi.

GIANCARLO SPONCHIA, *presidente dell'Associazione nazionale funzionari ispettivi pubblici (ANIV)*. Relativamente alle procedure, ho dimenticato di fornire un'ulteriore informazione.

L'ispettore INPS notifica via PEC (Posta Elettronica Certificata), perché notifica direttamente all'azienda. L'ispettore INL notifica al soggetto, alla persona fisica, quindi non via PEC.

Quanto alle banche dati, io non sono INPS, nel senso che lavoro all'INPS, ma non rappresento l'INPS, bensì l'ANIV. Che io sappia, molte banche dati sono state già messe a disposizione di tutti gli ispettori, compresi gli ispettori del lavoro, ma dobbiamo distinguere la banca dati necessaria per la consultazione della posizione di un lavoratore o di un'azienda da quelle che, invece, sono anche frutto di incroci tra diverse banche dati e che danno luogo all'attività di *intelligence*, quella che in INPS si fa da dieci anni con applicativi costantemente implementati, costantemente aggiornati, con costi che sostiene l'Istituto.

Quanto alle differenze retributive, non è questo il motivo che ha rallentato l'aggregazione dei tre corpi ispettivi. Differenze retributive ci sono all'interno di ogni ente. In INPS abbiamo ispettori, gli ultimi assunti nel 2010, che ormai svolgono lo stesso lavoro dei colleghi più anziani e sono inquadrati C2, mentre altri sono inquadrati C4 e C5. La stessa situazione è in INAIL, dove abbiamo colleghi C2 e colleghi C5. Le differenze retributive esistono già all'interno di ogni ente, e non è sicuramente questo che ha rallentato questo processo.

Noi siamo spaventati da un fatto. I dati al 2018 ci confortano perché, in realtà, l'INL esiste solo sulla carta. Fino a oggi, non ha influito in maniera significativa sull'attività ispettiva degli enti. Siamo preoccupati, invece, del fatto che, trasferendo le risorse di INPS e INAIL, come prevede un decreto del Ministro Poletti emanato poco prima della fine della scorsa legisla-

tura, abbiamo fornito risorse a una struttura che consideriamo a tutti gli effetti — è innegabile — altamente burocratica e altamente verticistica. Questo rallenta molto l'attività ispettiva. Siamo preoccupati di questo.

Tutto è andato bene fino a oggi, perché, ripeto, l'INL è rimasto sulla carta. Se, però, si va avanti con questo progetto in questo modo, sicuramente l'attività ispettiva, le aziende, i lavoratori non ne trarranno beneficio.

PRESIDENTE. Ringraziamo i nostri auditi.

Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.40.

*Licenziato per la stampa
il 18 luglio 2019*

ALLEGATO

**RAPPORTO SUGLI ELEMENTI DI CRITICITA' DELLA VIGILANZA INPS IN RELAZIONE A INL**

1 – Le banche dati. La relazione con la tecnostruttura

Già da una osservazione superficiale dell'elenco delle banche dati utili all'attività ispettiva emerge una prima considerazione: solo una decina su 141 dei database utilizzati dalla vigilanza hanno una collocazione diretta nel servizio "vigilanza ispettiva". Tutte le altre sono in relazione ad altre aree dell'Istituto e sono di comune utilizzo da parte dei vari operatori amministrativi dell'Ente per le sue finalità istituzionali. Il contatto con tutte le aree dell'INPS per la gestione e la comprensione stessa del merito delle informazioni è in sé un contenuto essenziale della vigilanza dell'INPS. A maggior ragione se si considera che ciò che rileva ai fini dell'accertamento ispettivo è l'aspetto patologico dell'informazione il quale, per definizione, è *nascosto* nei flussi informativi. Senza l'elemento centrale della relazione costante e puntuale fra il corpo dell'amministrazione e il suo "braccio armato" (relazione costante e puntuale che si traduce in appartenenza) la massa di dati disponibile non sarebbe che una accozzaglia indecifrabile di lettere e numeri per chiunque. In sé, la disponibilità delle famose banche dati non ha praticamente alcun significato senza la contestualizzazione dell'utilizzatore nel sistema azienda dell'INPS;

2 – Il sistema normativo. Le incompatibilità

Gli atti emessi dagli organi di vigilanza INPS e INL hanno natura giuridica fra loro differente.

Il verbale di accertamento INPS è un provvedimento, diretto sempre a una persona giuridica, la cui opposibilità in giudizio è immediata. La giurisdizione è del Tribunale del Lavoro, gli effetti giuridici sono economici.

Il processo verbale di contestazione di illecito dell'ITL è un atto endoprocedimentale il cui esito è l'ordinanza ingiunzione emessa da un soggetto terzo (il direttore ITL), è diretto sempre a persona fisica, non è opponibile in giudizio (lo è l'O.I. che ne consegue). La giurisdizione è del Tribunale Ordinario, gli effetti giuridici hanno natura afflittiva e/o di ripristino di condizioni di legalità violate.

Fin dalla L. 183/10 la questione fu posta. Sfortunatamente non molta attenzione è mai stata posta a un problema che trova radici nell'apparato stesso delle norme che regolano i controlli sui rapporti di lavoro. A queste condizioni, parlare di "verbale unico" non ha praticamente alcun senso. Le leggi cardine che regolano le rispettive attività generano diversità sostanziali e non sormontabili che con una profonda, radicale e complessa revisione dell'intero sottofondo normativo. Il d.lgs. 149/15 unifica le funzioni ispettive MLPS, INPS e INAIL, partendo dal presupposto che tali funzioni siano in qualche misura sovrapponibili. Non è affatto così. Il legislatore non si è per nulla preoccupato di rilevare che le funzioni ispettive del MLPS, oggi INL, sono eminentemente orientate alla verifica del rispetto delle norme a tutela del lavoro, prescrittive e sanzionatorie negli esiti. Quelle di INPS e INAIL sono invece tributarie ed economiche, dirette a rilevare i fenomeni di evasione, elusione e frode contributiva. E' del tutto evidente che, a esito finale, l'una cosa influenza l'altra, ma questo dato si iscrive nell'ambito delle conseguenze e non delle premesse. Se il

legislatore avesse avuto un minimo di attenzione verso la banale nozione di “causa-effetto” avrebbe forse compreso che, allo stato attuale del contesto normativo, le rispettive funzioni semplicemente non possono essere unificate;

3 – Gli obiettivi

Non irrilevante la questione relativa alla diversità dei risultati attesi dai vari soggetti coinvolti. Obiettivi e piani industriali che avendo diverse connotazioni producono, com'è ovvio, differenti strategie. Il contrasto al nero e la tutela del lavoro (INL) richiedono presenza efficace e costante sul territorio, tempi brevissimi di accertamento, numerosità di interventi. La lotta all'evasione e all'elusione contributiva ha invece necessità di verifica puntuale e dettagliata delle condizioni economiche di fatto, gestione dei flussi assicurativi, costruzione di elementi probatori a prova di giudizio di merito. Le diverse necessità finiscono per generare nell'ambito delle Commissioni di programmazione centrale e locali differenti impostazioni tali da umiliare, nella migliore delle ipotesi, la funzione stessa delle Commissioni rendendola una sorta di validazione notarile delle “pratiche” da fare;

4 – La banca dati delle ispezioni. Le presunte sovrapposizioni

L'unica banca dati che servirebbe davvero è quella che non c'è. La banca dati condivisa degli accertamenti, prevista nel lontano 2004 (d.lgs. 124/04), non c'è ancora. Non occorrono precisazioni.

Il Presidente Aniv

Giancarlo Sponchia

Cell. 3351912449

Tel. 041616326

Mail: presidente@aniv.it – info@aniv.it



Proposta A:

INL esercita le funzioni coordinamento delle attività ispettive in materia di lavoro, previdenza e assicurazione sociale. Assorbe altresì le funzioni ispettive precedentemente effettuate esclusivamente dagli organi del MLPS. Restano in capo all'INPS e all'INAIL le funzioni ispettive relative alle materie di rispettiva competenza.

Il personale ispettivo di INPS e INAIL rimane incardinato gerarchicamente e funzionalmente presso i rispettivi Enti, secondo le proprie organizzazioni. Viene di conseguenza abrogato il "ruolo esaurimento". Vengono altresì revocati tutti i provvedimenti di trasferimento dall'INPS e dall'INAIL verso INL di risorse economiche e strumentali, anche relative alla formazione, incluse quelle di cui al D.M. 10.10.2017, pubbl. in G.U. 1-12-2017. E' prevista mobilità del personale ispettivo degli enti e INL con cadenza annuale.

E' prevista l'istituzione della Banca Dati Ispezioni di cui all'art. 10 c. 1° D.Lgs. 124/04 entro il 1° gennaio 2019.

Questi provvedimenti non devono essere sostenuti da alcun costo.

Proposta B:

L'INL esercita solo le funzioni di coordinamento delle attività ispettive in materia di lavoro, previdenza e assicurazione sociale. Le funzioni ispettive saranno così distribuite:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Autorizzazioni video sorveglianza, conciliazioni monocratiche e ogni altra attività non correlata alle funzioni ispettive.

INPS: Ispezioni di natura previdenziale (evasione ed elusione contributiva) e assistenziale, recupero prestazioni indebite, verifica in tema di correttezza del rapporto di lavoro (attualmente in capo all'INL).

INAIL: Ispezioni in materia assicurativa e di sicurezza sul lavoro, limitatamente ai grandi impianti e ai cantieri edili (attualmente in capo all'INL)

Tale proposta dovrà prevedere la distribuzione degli Ispettori del lavoro in capo all'INL presso l'Inps, l'Inail e il Ministero del Lavoro.

Con la prospettata soluzione si potrebbe realizzare nel breve periodo (da 1 a 5 anni), un incremento delle somme recuperate per evasione ed elusione contributiva e premi, pari a 3 miliardi l'anno e un minor costo di gestione di tutta l'attività ispettiva stimata in 50 milioni l'anno.

Il Presidente Aniv
Giancarlo Sponchia
Cell. 3351912449

Tel. 041616326

Mail: presidente@aniv.it – info@aniv.it

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il quale, allo scopo di rafforzare le opportunita' di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonche' di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere piu' efficiente l'attivita' ispettiva, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno o piu' decreti legislativi;

Visto l'articolo 1, comma 7, lettera l), della citata legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla razionalizzazione e semplificazione dell'attivita' ispettiva, attraverso misure di coordinamento ~~ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura~~ dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2015;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Ispettorato nazionale del lavoro

1. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attivita' di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonche' al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ~~ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,~~ una Agenzia ~~unica~~ per le ispezioni del lavoro

denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», di seguito «Ispettorato», che integra coordina i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.

2. L'Ispettorato svolge coordina le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL. Al fine di assicurare omogeneità operative di tutto il personale che svolge vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, ai funzionari ispettivi dell'INPS e dell'INAIL sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e alle medesime condizioni di legge.

3. L'Ispettorato ha personalità giuridica di diritto pubblico, e' dotato di autonomia organizzativa e contabile ed e' posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.

4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma, presso un immobile demaniale ovvero presso un immobile del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali e un massimo di 80 sedi territoriali.

5. L'Ispettorato e' sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

Art. 2

Funzioni e attribuzioni

~~1. Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e' adottato, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, lo statuto dell'Ispettorato, in conformita' ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, ivi compresa la definizione, tramite convenzione da stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il direttore dell'Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti a quest'ultimo.~~

2. L'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni:

a) ~~esercita e~~ coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e

assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi;

b) emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo;

c) propone, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ~~gli obiettivi quantitativi e qualitativi~~ le linee guida delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;

~~d) cura la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso quello di INPS e INAIL;~~

e) svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

f) ~~esercita e~~ coordina le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, ~~i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;~~

g) svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, anche al fine di orientare l'attività di vigilanza;

~~h) gestisce le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 8, anche al fine di garantire l'uniformità dell'attività di vigilanza, delle competenze professionali e delle dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo;~~

i) ~~svolge~~ **coordina** ogni ulteriore attività, connessa allo svolgimento delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

l) riferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni;

m) ferme restando le rispettive competenze, si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale al fine di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.

Art. 3

Organi dell'Ispettorato

1. Sono organi dell'Ispettorato e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta:

- a) il direttore;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori.

2. Il direttore e' scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalita' nelle materie di competenza dell'Ispettorato ed e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso e' reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l'amministrazione di provenienza. Al direttore dell'Ispettorato spetta il trattamento economico e normativo riconosciuto per l'incarico di capo dipartimento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

3. Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed e' composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 o altro personale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, in possesso di provata esperienza e professionalita' nelle materie di competenza dell'Ispettorato. Un componente ciascuno e' indicato dall'INPS e dall'INAIL in rappresentanza dei predetti Istituti. Uno dei componenti del consiglio di amministrazione svolge, su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente.

4. Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed e' composto da tre membri effettivi, di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono nominati i membri supplenti in rappresentanza dei predetti Ministeri. I componenti del collegio sono scelti tra i dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in possesso di specifica professionalita'. L'assegnazione delle funzioni di presidente del collegio dei revisori avviene secondo le modalita' stabilite dallo statuto di cui all'articolo 2, comma 1. Ai componenti del collegio dei revisori compete, per lo svolgimento della loro attivita', un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'Ispettorato e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.

6. Il direttore e' sottoposto alla disciplina in materia di responsabilita' dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ivi compresa la facolta' di revoca dell'incarico.

Art. 4

Attribuzioni degli organi dell'Ispettorato

1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Ispettorato, provvede all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d'intesa con il consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il direttore propone alla commissione centrale di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 ~~gli obiettivi quantitativi e qualitativi~~ le linee guida delle verifiche ispettive, riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sull'attivita' svolta ~~dagli organi di vigilanza coordinati dall'Ispettorato~~. Al direttore sono assegnati i poteri e la responsabilita' della gestione dell'Ispettorato, nonche' la responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso. E' inoltre facolta' del direttore proporre all'approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, modifiche ai regolamenti interni di contabilita' adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

2. Il consiglio di amministrazione, convocato dal componente che svolge le funzioni di presidente, che stabilisce altresì l'ordine del giorno delle sedute, coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento.

3. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il

direttore dell'Ispettorato.

4. Il collegio dei revisori svolge il controllo sull'attività dell'Ispettorato ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123 nonché, in quanto applicabili, degli articoli da 2397 a 2409 del codice civile.

Art. 5

Organizzazione e funzionamento dell'Ispettorato

1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione.

~~2. Fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i decreti di cui al comma 1 provvedono, in deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti, a rideterminare in modo uniforme il trattamento di missione del personale ispettivo dell'Ispettorato, dell'INPS e dell'INAIL, in considerazione delle esigenze di utilizzo abituale del mezzo proprio per lo svolgimento della ordinaria attività istituzionale che comporta, il trasporto di strumenti informatici, fotocamere e altre attrezzature di lavoro. Ai fini della rideterminazione del trattamento di missione di cui al presente comma si applicano i seguenti criteri:~~

~~— a) mantenimento della misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 come rideterminata dall'articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417;~~

~~— b) previsione di una specifica indennità volta a favorire la messa a disposizione del mezzo proprio;~~

~~— c) previsione di coperture assicurative per eventi non coperti dal sistema assicurativo obbligatorio e dall'INAIL.~~

~~3. I decreti di cui al comma 1 prevedono misure volte a garantire l'omogeneizzazione delle dotazioni strumentali, anche informatiche, messe a disposizione del personale ispettivo dell'Ispettorato, del personale di cui all'articolo 6 comma 4, nonché del personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL. I medesimi decreti prevedono misure volte a garantire che lo svolgimento dell'attività lavorativa del personale ispettivo abbia luogo con modalità flessibili e~~

~~semplificate.~~

–4. In relazione alle attività di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 l'Ispettorato si avvale dell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. L'Ispettorato è inserito nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni.

Art. 6

Disposizioni in materia di personale

1. La dotazione organica dell'Ispettorato, non superiore a 6357 unità ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, è definita con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1 nel rispetto di quanto previsto dal comma 2. Nell'ambito della predetta dotazione organica, nella quale sono previste due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale, sono ricomprese le unità di personale già in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso la direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Al personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'Ispettorato si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri.

2. La dotazione organica dell'Ispettorato è ridotta in misura corrispondente alle cessazioni del personale delle aree funzionali, appartenente ai profili amministrativi, proveniente dalle Direzioni interregionali e territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che avverranno successivamente all'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1 e fino al 31 dicembre 2016. Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio relative agli anni 2015 e 2016 non sono utilizzabili ai fini della determinazione del budget di assunzioni previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni ed, inoltre, sono contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio.

~~–3. A partire dal 2017, in relazione ai risparmi di spesa derivanti dal progressivo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 7, comma 1, la dotazione organica dell'Ispettorato è incrementata, ogni tre anni, di un numero di posti corrispondente alle facoltà assunzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di turn-over del personale, con conseguente assegnazione delle relative risorse finanziarie da parte dell'INPS e dell'INAIL in relazione al contratto collettivo applicato dall'Ispettorato.~~

4. Presso la sede di Roma dell'Ispettorato è istituito, alle dipendenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il

«Comando carabinieri per la tutela del lavoro». L'attività di vigilanza svolta dal personale dell'Arma dei Carabinieri nonché il coordinamento con l'Ispettorato è assicurato mediante la definizione, da parte del direttore dell'Ispettorato, di linee di condotta e programmi ispettivi periodici nonché mediante l'affidamento allo stesso direttore delle spese di funzionamento del Comando carabinieri per la tutela del lavoro. Presso le sedi territoriali dell'Ispettorato opera altresì un contingente di personale che, secondo quanto stabilito dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, dipende funzionalmente dal dirigente preposto alla sede territoriale dell'Ispettorato e gerarchicamente dal comandante dell'articolazione del Comando carabinieri per la tutela del lavoro. In relazione a quanto stabilito dal presente comma, il contingente di personale assegnato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 826, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è assegnato all'Ispettorato. Il contingente di cui al presente comma, eventualmente ridotto con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1, è aggiuntivo rispetto alla dotazione organica di cui al comma 1 ed è selezionato per l'assegnazione secondo criteri fissati dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri fra coloro che abbiano frequentato specifici corsi formativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o dell'Ispettorato. Allo stesso contingente sono attribuiti, nell'esercizio delle proprie funzioni, i medesimi poteri riconosciuti al personale ispettivo dell'Ispettorato, fatto salvo il potere di conciliazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Sono a carico dell'Ispettorato gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, del personale dell'Arma dei carabinieri e le spese connesse alle attività cui sono adibiti. In ragione della riorganizzazione di cui al presente comma è abrogato, dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, del 12 novembre 2009, recante la «Riorganizzazione del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 2010, fatte salve le disposizioni relative al rapporto di impiego dei Carabinieri per la tutela del lavoro con la Regione Sicilia.

5. Con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1, sono altresì individuati:

a) la dislocazione sul territorio dell'Ispettorato;
b) gli assetti e gli organici del personale dell'Arma dei Carabinieri di cui al comma 4, nonché i contenuti della dipendenza funzionale delle unità territoriali dal dirigente preposto alla sede territoriale dell'Ispettorato.

6. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1:

a) cessano di operare le direzioni interregionali e territoriali

del lavoro e sono attribuiti alle sedi territoriali dell'Ispettorato i compiti già assegnati alle predette direzioni dagli articoli 15 e 16 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121;

b) è trasferito nei ruoli dell'Ispettorato il personale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuato dagli stessi decreti di cui all'articolo 5, comma 1. Nell'ambito del trasferimento è ricompreso il personale già in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro e presso la direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. È altresì trasferito presso la sede centrale e le sedi territoriali di Roma dell'Ispettorato il personale ispettivo in servizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatta salva la possibilità di chiedere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di rimanere nei ruoli dello stesso Ministero con inquadramento nei corrispondenti profili amministrativi.

Art. 7

Coordinamento e accentramento delle funzioni di vigilanza

~~1. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, il personale ispettivo già appartenente all'INPS e all'INAIL è inserito in un ruolo ad esaurimento dei predetti Istituti con il mantenimento del trattamento economico e normativo in vigore. Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio di cui al presente comma non sono utilizzabili ai fini della determinazione del budget di assunzioni da parte dell'INPS e dell'INAIL previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3. In relazione alle cessazioni del personale di cui al presente comma, che si verificheranno dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 5, comma 1, sono contestualmente ridotti i relativi fondi per il trattamento accessorio.~~

2. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva, con i decreti di cui all'articolo 5 comma 1 sono individuate forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL ~~che comprendono, in ogni caso, il potere dell'Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento. Ai fini di cui al presente comma si tiene conto delle esigenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL di effettuare accertamenti tecnici funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni.~~

~~3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL puo' chiedere di essere inquadrato nei corrispondenti profili amministrativi dei rispettivi Istituti nei limiti delle disponibilita' previste dalle relative dotazioni organiche.~~

3.a Alla luce della novellata normativa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL che ha esercitato l'opzione per essere inquadrato nel profilo amministrativo ai sensi dell'art. 7 comma 3, puo' chiedere di essere collocato nei corrispondenti profili ispettivi dei rispettivi Istituti nei limiti delle disponibilita' previste dalle relative dotazioni organiche.

3.b Nei limiti delle rispettive dotazioni organiche e previo nulla osta da parte dell'amministrazione di rispettiva appartenenza, è prevista, al 1 gennaio di ciascun anno solare, l'attivazione di una procedura di mobilità tra i funzionari ispettivi Inail, Inps e INL.

4. Nella Regione Sicilia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano l'Ispettorato provvede alla stipulazione di appositi protocolli d'intesa al fine di garantire, in detti territori, l'uniforme svolgimento dell'attivita' di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, nel rispetto delle competenze attribuite dai rispettivi statuti in materia di vigilanza sul lavoro e legislazione sociale. Detti protocolli possono prevedere, altresì, iniziative formative comuni e la condivisione delle migliori pratiche in materia di svolgimento dell'attivita' di vigilanza al fine di promuoverne l'uniformita' a livello nazionale.

Art. 8

Risorse finanziarie

1. I decreti di cui all'articolo 5, comma 1, individuano le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle destinate al trattamento accessorio del personale in forza all'Ispettorato, già assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da trasferire all'Ispettorato, che subentra nella titolarita' dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. Sono in ogni caso trasferite all'Ispettorato le risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ~~dell'INPS e dell'INAIL destinate alle dotazioni strumentali di cui all'articolo 1, comma 2,~~ nonché le risorse di cui all'articolo 14, comma 1 lettera d) numero 2), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le quali sono utilizzate per il finanziamento delle misure, già previste dallo stesso decreto legge, per l'incentivazione del personale ispettivo di ruolo

dell'Ispettorato. Sono altresì trasferite all'Ispettorato le risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ~~dell'INPS e dell'INAIL~~ finalizzate alla formazione del personale ispettivo ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera d).

2. La dislocazione sul territorio dell'Ispettorato tiene conto del piano di razionalizzazione di cui all'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il cui termine di predisposizione è differito di sei mesi.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in applicazione del presente decreto legislativo.

Art. 9

Rappresentanza in giudizio

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, all'Ispettorato si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

2. L'Ispettorato può farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale nelle materie di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, nonché negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti. Nel secondo grado di giudizio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, è fatta salva la possibilità per l'Avvocatura dello Stato di assumere direttamente la trattazione della causa secondo le modalità stabilite al fine dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1. In caso di esito favorevole della lite all'Ispettorato sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Per la quantificazione dei relativi importi si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati. Le entrate derivanti dall'applicazione del presente comma confluiscono in un apposito capitolo di bilancio dell'Ispettorato e ne integrano le dotazioni finanziarie.

Art. 10

Organizzazione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, ~~dell'INPS e dell'INAIL~~

1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 1, comma 4 lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, in applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono apportate le conseguenti modifiche ai decreti di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ~~dell'INPS e dell'INAIL~~, anche in relazione alla individuazione della struttura dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegnataria dei compiti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. I decreti di cui al comma 1 prevedono altresì la soppressione della direzione generale per l'attività ispettiva ed eventuali ridimensionamenti delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. In applicazione del comma 2 del presente articolo, dei commi 1, 2 ultimo periodo e 6 dell'articolo 6 sono apportate le corrispondenti riduzioni alle dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con riferimento alle relative posizioni dirigenziali di livello generale e non generale.

Art. 11

Abrogazioni e altre norme di coordinamento

1. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5 comma 1, al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 sono apportate le seguenti modifiche:

a) gli articoli 1, 2, 4 e 5 sono abrogati e l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza). - 1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, costituita ai sensi del presente articolo, opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività di vigilanza.

2. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali presentati dall'Ispettorato nazionale del lavoro, propone indirizzi ed obiettivi strategici e priorità degli interventi ispettivi.

3. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, nominata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un sottosegretario delegato, in qualità di presidente; dal direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro; dai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL; dal Comandante del Comando

carabinieri per la tutela del lavoro; dal Comandante generale della Guardia di finanza; dal Comandante del Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza; dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; dal Direttore generale dell'Agenzia delle entrate; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.

4. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza possono essere invitati a partecipare i Direttori generali delle direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e i Direttori generali delle direzioni generali degli altri Ministeri interessati in materia. Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza puo', su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitato il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

5. Ai componenti della Commissione di coordinamento dell'attivita' di vigilanza ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 4 non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio»;

b) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole "alla Direzione generale" sono sostituite dalle seguenti "al Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

c) all'articolo 13, comma 5, il primo capoverso e' sostituito dal seguente "L'adozione della diffida interrompe i termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 16 e 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3".

d) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Ricorsi al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato). - 1. Al fine di garantire l'uniforme applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale, nonche' in materia contributiva e assicurativa, nei confronti dei relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 13, comma 7, e' ammesso ricorso davanti al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, entro trenta giorni dalla notifica degli stessi.

2. Il ricorso va inoltrato alla sede territoriale competente dell'Ispettorato del lavoro ed e' deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente tempestivamente trasmessa dall'organo accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto»;

e) l'articolo 17 e' sostituito dal seguente:

«Art. 17 (Ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro). - 1. Presso le competenti sedi territoriali dell'Ispettorato e' costituito il Comitato per i rapporti di lavoro, composto dal direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che la presiede, dal direttore dell'INPS e dal direttore dell'INAIL del capoluogo di regione dove ha sede l'Ispettorato competente. Ai componenti dei comitati non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennita' di missione ed al funzionamento dei comitati stessi si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

2. Tutti i ricorsi avverso gli atti di accertamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e gli atti di accertamento degli Enti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, sono inoltrati entro 30 giorni dalla notifica degli stessi alla sede territoriale competente dell'Ispettorato e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato di cui al comma 1 nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Ispettorato. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.».

2. Ogni riferimento alle direzioni interregionali, regionali o territoriali del lavoro contenuto in provvedimenti di legge o in norme di rango secondario e' da intendersi, in quanto compatibile, alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato.

3. Le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 trovano applicazione, in quanto compatibili, nei confronti dell'Ispettorato, da intendersi quale Autorita' competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. L'Ispettorato puo' stipulare uno o piu' protocolli d'intesa che prevedono strumenti e forme di coordinamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale. L'Ispettorato stipula altresì specifici protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche regionali e locali e con le aziende di trasporto pubblico regionale e locale al fine di facilitare la mobilita' del personale ispettivo nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti.

5. **L'Ispettorato Nazionale del Lavoro**, L'INPS, l'INAIL e l'Agenzia delle entrate sono tenuti a mettere a disposizione, **reciprocamente, la consultazione a disposizione dell'Ispettorato**, anche attraverso l'accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata, utili alla programmazione e allo svolgimento dell'attivita' di vigilanza e di difesa in giudizio, al fine di orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese che evidenzino fattori di rischio sul piano del lavoro irregolare ovvero

della evasione od omissione contributiva e al fine di una maggiore efficacia della gestione del contenzioso. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione delle norme in materia di responsabilita' dirigenziale.

6. Al fine di uniformare l'attivita' di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, **dovrà essere operativa, dal 1 gennaio 2019, la banca dati delle ispezioni già prevista all'art. 10, comma 1, del dlgs 124 del 2004** ~~ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale e' tenuto a raccordarsi con le sedi centrale e territoriali dell'Ispettorato.~~

~~7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL assicurano altresì ogni forma di collaborazione utile ad un efficiente svolgimento dell'attivita' di vigilanza.~~

Art. 12

Disposizioni per l'operativita' dell'Ispettorato

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina un comitato operativo presieduto dal direttore dell'Ispettorato e formato da un esperto dei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dell'INPS e uno dell'INAIL.

2. Il Comitato svolge le attivita' di cui al comma 3 per il periodo necessario a garantire la progressiva funzionalita' dell'Ispettorato e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

3. Il Comitato svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) coadiuva il direttore dell'Ispettorato nella definizione degli atti di indirizzo dell'attivita' di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale da sottoporre alla Commissione centrale di coordinamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

b) assicura ogni utile coordinamento tra l'Ispettorato, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL, sia ai fini di una corretta ed efficace gestione del personale ispettivo che della definizione degli obiettivi in relazione ai complessivi piani di attivita' delle stesse amministrazioni;

c) adotta, in raccordo con il direttore, misure finalizzate ad una piu' efficace uniformita' dell'attivita' di vigilanza, ~~ivi comprese misure di carattere economico e gestionale;~~

d) monitora le attivita' dell'Ispettorato, trascorsi dodici mesi dalla sua istituzione, al fine di valutarne la concreta funzionalita' ed efficacia di azione.

4. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, gettone di presenza o emolumento a qualsiasi titolo dovuti.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Pinotti, Ministro della difesa

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

